

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM)
DGVA - Divisione IV - AIA
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

Copia

ARPA Puglia – Direzione Generale
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ILVA SpA in AS
Stabilimento siderurgico di Taranto
S.S.Appia Km 648 - 74100 Taranto
direzione.taranto@ilvapec.com

RIFERIMENTO: Decreto n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 252 del 27 ottobre 2012, di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04/08/2011, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nel Comune di Taranto. DPCM 14-03-14 (G.U. 8-5-14) Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, come modificato dalla legge 116 del 11 agosto 2014, con le ulteriori integrazioni apportate dal DL.1 del 5 gennaio 2015, convertito dalla Legge 20 del 4 marzo 2015, nonché dal DL.191 del 04 dicembre 2015 convertito dalla Legge 13 del 01 febbraio 2016 e dal DL.98 del 9 giugno 2016 convertito dalla Legge 151 del 01 agosto 2016.

OGGETTO: Riscontro alla nota ILVA DIR 551 del 8/11/16 (acquisita da ISPRA al prot. 65313 del 9-11-16) - Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del § 13.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) oggetto della diffida MATTM prot. DVA 25842 del 24-10-16 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative accertata con nota ISPRA prot.61273 del 19/10/2016.

Facendo seguito alla nota in oggetto, d'intesa con ARPA Puglia, si rappresenta quanto segue.

In relazione alla accertata assenza, con nota ISPRA 61273 del 19/10/16, di un'informativa dettagliata all'Autorità di controllo entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità ai punti di emissione E525 ed E551c, e comunque nel minor tempo possibile in violazione della prescrizione indicata al § 13.5 del PMC allegato al D.M.194 del 13/07/2016 emanato ai sensi dell'art.2 comma 7 del DPCM 14/03/14, la diffida prevedeva di trasmettere all'Autorità Competente e agli Enti di Controllo una nota illustrante le misure adottate per evitare il ripetersi di tardive comunicazioni in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche.

Il Gestore, con la nota prot.DIR 551 del 8/11/16 non ha dato evidenza dell'ottemperanza della diffida proposta, ed ha invitato a rivedere l'accertamento della violazione con il conseguente ritiro del medesimo atto di diffida, considerando che l'informativa sugli eventuali superamenti dei valori limite dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) viene quotidianamente e costantemente visualizzato da ARPA Puglia tramite collegamento telematico remoto (VPN).

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

E' necessario rilevare che la mera disponibilità da parte di ARPA Puglia di visualizzazione dei dati registrati dallo SME in attuazione della prescrizione 92 del decreto di Riesame non può rappresentare e/o sostituire l'informativa dettagliata prescritta dal PMC e l'obbligo del gestore di autocontrollo delle proprie emissioni.

A tal riguardo è opportuno riportare di seguito quanto previsto nel §13.5 del PMC allegato al D.M.194 del 13/07/2016 emanato ai sensi dell'art.2 comma 7 del DPCM 14/03/14 : *“In caso di registrazione di valori non conformi ai VLE stabiliti ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause e di eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità di Controllo con le informazioni suddette e la durata prevedibile delle non conformità.”* Tale obbligo di repentina comunicazione era peraltro già cogente nel precedente PMC allegato al primo decreto di AIA risalente all'anno 2011 ed il nuovo PMC emanato con D.M.194 del 13/07/2016 prevede sei mesi per la piena attuazione in relazione alla implementazione di nuove attività di monitoraggio e controllo, confermando le modalità di comunicazioni pre-esistenti che risultano in questo caso disattese.

La prescrizione del PMC pertanto non prevede alcuna deroga per le comunicazioni relative alle non conformità emissive che devono essere comunicate nel minor tempo possibile; si rileva invece che il ritardo della comunicazione risulta pari a 45 giorni, per il superamento del parametro ossidi di zolfo, riferito alla giornata 13 agosto 2016 al punto di emissione E551c asservito all'impianto di depolverazione secondaria dell'acciaieria 2, e pari a 29 giorni per il superamento del parametro polveri riferito alla giornata del 29 agosto 2016 al punto di emissione E525 asservito all'impianto di depolverazione secondaria dell'acciaieria 1.

Infine non si ritiene accettabile quale azione di miglioramento la proposta del gestore di *“realizzare anche per ISPRA il collegamento VPN alla rete ILVA di monitoraggio degli SME”* in quanto tale misura, non richiesta, non soddisfa all'obbligo implicito di autocontrollo dell'assetto emissivo ed all'onere del gestore dell'impianto di discriminare in relazione alle varie condizioni di funzionamento dell'impianto.

Da quanto sopra riportato, non emerge il superamento delle inottemperanze oggetto della diffida e con la presente si rinnova la richiesta di trasmettere una nota illustrante le misure adottate per evitare il ripetersi di tardive comunicazioni in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche.

Distinti saluti

**SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE**

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini
Firma digitale